

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

L'anno 2017, il giorno 7 agosto, presso la sede dell'Agenzia delle entrate, in Roma via Cristoforo Colombo 426,

- l'avv. **Ernesto Maria Ruffini**, in qualità di Direttore dell'Agenzia delle entrate
- e
- **Giovanni Bartoloni**, nato a Soriano nel Cimino (VT) il 3 aprile 1969, C.F. BRTGNN69D03I855X, iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise con tessera n.73346 (di seguito anche il "portavoce"),

PREMESSO CHE:

- l'art. 7 della legge n. 150 del 2000, stabilisce, al comma 1, che *"L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione."*;
- l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con legge 2 dicembre 2016 n. 225, istitutivo di "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate, prevede che il Direttore dell'Agenzia delle entrate riveste, altresì, la carica di Presidente di "Agenzia delle entrate-Riscossione";
- in considerazione dell'unitarietà della *governance* prevista dal legislatore della riforma della riscossione nazionale, si pone l'esigenza di assicurare, nell'ambito di un progetto unitario, una comunicazione politico-istituzionale coordinata e sinergica alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- dall'esame del *curriculum vitae* del professionista emerge una particolare competenza ed esperienza per lo svolgimento dell'incarico;
- è stata resa l'informativa al Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, in merito alle circostanze sopra riepilogate, nella seduta del 31 luglio 2017.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Rapporto)

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell'attività di portavoce del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In nessun caso il presente contratto può valere a costituire in capo al portavoce diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2
(Oggetto e modalità di svolgimento dell'incarico)

Il portavoce, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 150/2000, dovrà coadiuvare il Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. In tal senso, si relazionerà direttamente con il Direttore dell'Agenzia delle entrate in ogni circostanza e per ogni iniziativa di informazione che quest'ultimo riterrà di intraprendere, sulla base delle esigenze emergenti dallo stesso rappresentate e con i contenuti e le modalità di volta in volta stabiliti dal Direttore medesimo.

Il portavoce svolgerà l'attività, in maniera autonoma, senza soggezione a potere disciplinare e senza alcun vincolo logistico, orario ed organizzativo, rimanendo tali aspetti nella sua piena disponibilità, salvo quanto necessario per rendere effettiva la prestazione e quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 3
(Durata del contratto)

Il presente contratto sarà efficace a decorrere dalla data del 4 settembre 2017 a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate e terminerà in coincidenza con la cessazione dell'incarico dell'attuale Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4
(Obblighi connessi all'incarico)

Il portavoce si impegna:

- a) a svolgere la propria attività con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto. In particolare, lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario di lavoro e di presenza, organizzando il proprio lavoro in accordo con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e dedicandovi il tempo necessario per assicurare con puntualità e continuità l'efficacia della propria attività;

- b) al rispetto delle conferenti disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate e del Codice etico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, consultabili sui rispettivi siti internet;
- c) a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione che riguardi il presente contratto e in modo particolare quelle che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività programmata;
- d) a non esercitare per tutto il periodo di durata del presente contratto attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, in conformità a quanto previsto all’art. 7, della legge n. 150/2000, oltre che, in generale, a non esercitare altre attività che risultino in contrasto con gli interessi del vertice delle Agenzie e quindi incompatibili con il presente incarico;
- e) al rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla riservatezza delle informazioni assunte, obbligandosi a non divulgare notizie e/o fornire dati e comunicazioni relativi a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza in ragione del presente incarico.

Art. 5

(Trattamento economico)

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 150/2000, per l’espletamento dell’incarico, al portavoce compete un’indennità determinata in complessivi euro 100.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre cassa previdenziale e Iva, da corrispondere in dodici rate mensili dietro presentazione di regolare fattura. Tale indennità è erogata nella misura intera dall’Agenzia delle entrate ed è comprensiva anche della quota riferibile alle attività oggetto del presente incarico svolte nell’interesse del Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, determinata forfettariamente nella misura del 30% dell’importo complessivo.

Per le attività svolte fuori dal comune di Roma, al portavoce spetterà il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute, dietro presentazione di idonea documentazione, nei limiti di importo previsti dal Testo coordinato in materia di trattamento di trasferta e trasferimento dell’Agenzia delle entrate.

Al portavoce non spetterà alcuna ulteriore indennità al termine del presente contratto.

Art. 6

(Risoluzione)

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’altra parte mediante raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata.

L’Agenzia ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto nel caso in cui il portavoce contravvenisse agli impegni di cui all’art. 4 lett. b), c), d) ed e).

A seguito della risoluzione del presente contratto l’indennità da liquidare sarà determinata proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 7
(Spese di registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 8
(Tutela dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali del professionista, oltre ad essere trattati dall'Agenzia delle entrate, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti gli enti che sono titolati, per legge e/o regolamento, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.

Art. 9
(Foro competente)

Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.

IL PROFESSIONISTA

(Giovanni Bartoloni)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Ernesto Maria Ruffini)